

n. 5/2018 Conc. prev.



**TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI**

Procedimento di concordato preventivo n. 5/2018

in persona dei sigg. Magistrati:

<b>dott. Emmanuele</b>	<b>AGOSTINI</b>	<b>Presidente rel.</b>
<b>dott. Davide</b>	<b>RIZZUTI</b>	<b>Giudice</b>
<b>dott. Antonio</b>	<b>ALBENZIO</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- visto il ricorso depositato in data 11 ottobre 2018, con cui la “MAGNUM LIVING s.r.l.” (C.F.: 04481860239), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Isola di Capo Rizzuto, via di Capocolonna n. 56, ha proposto domanda di concordato con riserva ex art. 161 co. 6 L.F.;
- verificato l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 161, co. 6 L.F. ed il rispetto delle formalità previste dall'art. 152 co. 2 e 3, con riserva di deposito della proposta e del piano con richiesta di fissazione di termine da parte del Tribunale;
- visto il decreto emesso in data 23 ottobre 2018 con cui è stato assegnato il termine per il deposito della proposta e del piano, o domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione (art. 161 co. 6 L.F., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012) sino al 24.1.2019;
- atteso che in data 24.12.2018 la ricorrente depositava atto di rinuncia alla proposta di concordato preventivo con riserva;
- considerato che a seguito della dichiarazione di rinuncia al concordato non sussistono le condizioni per l'ammissibilità allo stesso ai sensi dell'art. 160 L.F., in ragione del richiamo agli effetti dell'art. 162 co. 2 L.F. contenuto nell'art. 161 L.F. (*ex multis* Tribunale di Roma, 29.10.2015)
- letti gli artt. 160, 161, 162 L.F.,

**P.Q.M.**



dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da "MAGNUM LIVING s.r.l.";

concede termine di gg. 15 al Commissario giudiziale per il deposito di relazione conclusiva e istanza di liquidazione delle competenze;

riserva, all'esito, di provvedere in ordine alla restituzione delle somme residue di quelle versate dalla ricorrente a titolo di fondo-spese.

*Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2019*

Il Presidente  
*dott. Emmanuele Agostini*

